

Paolo Pesticcio

GLI STATUTI DEGLI ETS

In collaborazione con

Gli statuti degli ETS

A cura di

Paolo Pesticcio

Gruppo di lavoro

Massimiliano Artioli
Francesco Aurisicchio
Federica Cazzaniga
Luca Masera

Prima edizione
aprile 2019

In collaborazione con



Indice

*La presente pubblicazione
potrebbe essere oggetto di futuri
aggiornamenti in relazione ai
Decreti attuativi non ancora emanati
e ad ogni altro provvedimento che
potrebbe modificare o integrare la
situazione normativa attuale.*

	1	
	Lo Statuto degli enti del Terzo settore (ETS)	7
	Introduzione 1.1	7
	Obblighi di forma e sostanza dei nuovi ETS 1.2	8
	Ulteriore contenuto degli statuti 1.3	14
	Il Registro Unico Nazionale del Terzo settore (RUNTS) 1.4	15
	La “nuova” personalità giuridica degli ETS 1.5	19
	2	
	Amministrazione e responsabilità negli ETS	22
	Ordinamento ed amministrazione negli ETS	22
	Cenni alla responsabilità degli amministratori	27

Inquadramento agli Instant book

La Riforma del Terzo Settore è intervenuta organicamente per ridefinire e riorganizzare il funzionamento del non profit nel nostro Paese. Un cambiamento importante che non riguarda solo le organizzazioni direttamente coinvolte in questo processo.

Quando parliamo di Terzo Settore e di non profit intendiamo soprattutto volgere lo sguardo a quel patrimonio di esperienze, di partecipazione civile, di cittadinanza attiva, che nelle diverse sfumature culturali e sociali viene espresso per il tramite delle organizzazioni che compongono questo variegato mondo. Ciascuna di esse dovrà avviare un ripensamento e una ri-collocazione. Lo spartiacque sarà rappresentato dall'essere dentro o fuori dal Registro Nazionale degli Enti di Terzo Settore, ma anche dalla sezione specifica dello stesso nella quale andrà a collocarsi. Un ripensamento che andrà a incidere fortemente sugli scopi di ogni singolo soggetto e in modo sostanziale sulla quotidianità organizzativa e nel sul modo di intendere e fare non profit. Il cambiamento sarà anche e soprattutto culturale, sociale, partecipativo e democratico, nelle pratiche associative e, nella governance.

Anche i Centri di Servizio per il Volontariato sono stati oggetto di attenzione da parte del Codice del Terzo settore, che li riconosce come una importante infrastruttura del nuovo sistema. E proprio nell'ambito del nuovo mandato affidato dalla Riforma ai Centri di Servizio, CSVnet Lombardia e CSVnet, l'Associazione nazionale dei Centri di Servizio, hanno inteso dedicare una apposita collana di "instant book" alle varie innovazioni introdotte dal Codice. Lo scopo è sostenere e accompagnare la stagione di cambiamento che gli enti del Terzo settore affronteranno, e nel contempo fornire approfondimenti e linee guida che possano agevolare volontari, soci, operatori e dirigenti associativi nell'interpretazione delle norme introdotte o modificate dalla riforma.

Attilio Rossato – Presidente CSVnet Lombardia

Stefano Tabò – Presidente CSVnet

Introduzione agli Instant book

In questa collana Bussole ci occuperemo espressamente del Codice del Terzo settore nei suoi elementi innovatori, ma anche di modifica rispetto ai contesti normativi abrogati.

Ricordiamo che Il Codice rientra nell'intendimento esplicito della legge delega che prevede un quadro normativo unitario per gli enti del Terzo settore (ETS). Infatti oltre al Codice stesso sono da annoverare anche i decreti legislativi sulla "Revisione della disciplina in materia di impresa sociale", sulla "Disciplina dell'istituto del cinque per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche" e sulla "Istituzione e disciplina del servizio civile universale".

L'informativa che segue quindi, come le altre della collana, illustra e approfondisce diverse questioni e problematiche regolate dai decreti attuativi della legge delega di Riforma del Terzo settore. L'obiettivo è promuovere e arricchire la consapevolezza e la conoscenza e quindi di poter accedere con completezza ad informazioni precise e dettagliate.

Ogni volume della collana si pone in diretta continuità con gli altri e avrà un taglio eminentemente pratico e di natura divulgativa. L'auspicio è che la scelta della semplicità di base nella redazione del testo, possa permettere anche a chi non esercita un ruolo o una professione tecnica, di comprendere i cambiamenti introdotti.

Evidenziamo inoltre che i testi sono stati oggetto di lavoro all'interno di un quadro applicativo ancora non definito. Infatti nonostante il Codice sia entrato in vigore il 3 agosto 2017, la sua applicazione è concretamente introdotta nel sistema secondo una complessa tempistica graduale: ad esempio le norme fiscali del titolo X del Codice in genere devono attendere il periodo d'imposta successivo a quello di operatività del RUNTS, oltre all'autorizzazione della Commissione europea per divenire operative.

Quindi i medesimi testi potranno essere oggetto di revisione in relazione all'emanazione di ogni decreto regolamentare o di atti ministeriali.

Un ringraziamento finale va agli esperti per la loro disponibilità nella realizzazione dei testi e con i quali abbiamo condiviso la necessità, quando siamo partiti con questo progetto, di provare a rendere accessibili concetti e definizioni a chi tecnicamente non è esperto delle materie trattate. Del resto, il ruolo che i Centri di Servizio per il Volontariato devono svolgere, è anche quello di avvicinare volontari ed operatori sociali alle norme ed alla corretta gestione delle realtà associative.

Alessandro Seminati – Direttore CSVnet Lombardia

Roberto Museo – Direttore CSVnet

LEGENDA

CTS	Decreto Legislativo (D.Lgs.) 3 luglio 2017, n. 117 “Codice del Terzo settore”
CTS	Codice del Terzo settore - Decreto Legislativo (D.Lgs.) 3 luglio 2017, n. 117
ETS	ente di Terzo settore
ODV	Organizzazione di Volontariato
APS	Associazione di Promozione Sociale
ONLUS	Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale
ENC	Ente non commerciale
IS	impresa Sociale
ASD	Associazione Sportiva Dilettantistica
RUNTS	Registro Unico Nazionale Terzo Settore
PA	Pubblica Amministrazione
C.C./c.c.	Codice Civile
TUIR/Tuir	Testo Unico delle Imposte sui Redditi - Decreto del Presidente della Repubblica (D.P.R.) 22 dicembre 1986, n. 917
IVA	Imposta sul Valore Aggiunto
Coni	Comitato olimpico nazionale italiano

1

Lo Statuto degli enti del Terzo settore

1.1 Introduzione

Il presente Instant Book ha quale intento quello di offrire una prima informazione ragionata sulle disposizioni che il Codice del Terzo settore (D.Lgs. n. 117/2017) ha introdotto in materia di requisiti formali per la stesura degli statuti degli enti che vorranno far parte del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS).

Come per il passato, anche nel nuovo contesto legislativo i requisiti formali si traducono in obblighi sostanziali ed il loro rispetto diviene elemento indispensabile, tra le altre cose, per la permanenza dell'ente nel citato Registro.

Lungi dall'aver pretese di esaustività, questo Instant Book persegue il fine di offrire un primo approccio di riflessione alle nuove disposizioni introdotte dal

legislatore per quel che riguarda le formalità necessarie per la stesura degli statuti ed i relativi obblighi sostanziali che ne derivano; l'inquadramento e la funzione del nuovo Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS); l'introduzione della nuova personalità giuridica di diritto privato per gli ETS.

1.2 Obblighi di forma e sostanza dei nuovi ETS: Atto costitutivo e Statuto

A chi si applicano le disposizioni del novello Codice del Terzo settore?

L'art. 20 del citato Codice del Terzo settore (di seguito solo Codice o CTS) evidenzia immediatamente che le disposizioni generali del Titolo IV si applicano a

“tutti gli Enti del Terzo Settore costituiti in forma di associazione, riconosciuta o non riconosciuta, o di fondazione”.

Sorge immediatamente la necessità di un chiarimento soggettivo giacché nelle sette sezioni di cui è composto il Registro, tra le quali è prevista anche la sezione “altri enti del terzo settore”, potrebbero esservi anche soggetti non ascrivibili per

forma giuridica alle associazioni o fondazioni quali, ad esempio, un comitato. È, tuttavia, evidente che anche ad un comitato o ad altra forma rientrante tra quelle ammesse (si pensi ad un trust)¹ si applicheranno le disposizioni del Codice, ove lo stesso voglia essere un ETS.

È, altresì, evidente che le disposizioni di legge escludono talune tipologie di soggetti dal novero degli enti che - soggettivamente - possono assumere la qualifica di ETS². Come è avvenuto in passato, per talune qualifiche speciali, anche per i soggetti che possono essere ETS, la normativa premiante del nuovo Codice richiede che essi rispettino specifici obblighi formali, con effetti sostanziali (per completezza si segnala che lo statuto, anche se individuato come atto separato rispetto all'Atto di costituzione, ne è, di

fatto, parte integrante ed in caso di contrasto tra clausole contenute nei due atti prevalgono quelle presenti nello statuto). Diviene, pertanto, essenziale per l'ETS redigere un atto costitutivo ed uno statuto che indichino:

- la sede legale, la durata dell'ente (se prevista), la denominazione dell'ente con l'indicazione della forma giuridica assunta e l'utilizzo obbligatorio nella denominazione della formula “ente di Terzo settore” o dell'acronimo “ETS”³. Nel caso delle “Organizzazioni di Volontariato” e delle “Associazioni di Promozione Sociale” l'obbligo dell'uso inerisce, rispettivamente, a tale ultima indicazione o all'acronimo “ODV” ed “APS”⁴. E, ancora, nel caso di “ente filantropico” risulterà obbligatorio l'utilizzo di tale formula.

- l'assenza di scopo di lucro (ovviamente soggettivo) che si declina non nella sola enunciazione del concetto ma anche nell'assenza di qualsiasi altra previsione o azione che ad esso sia contraria ed il divieto di distribuzione degli utili;
- le finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale perseguite e l'attività (o le attività) di interesse generale costituente/i l'oggetto sociale. In relazione a tale requisito si invita a porre particolare attenzione al corretto inquadramento delle attività di interesse generale ed, in particolare, al necessario esercizio da porre in essere per la corretta riconducibilità delle attività concretamente svolte dall'ente al/agli ambito/i di attività di interesse generale, scelti nel contesto dell'art. 5

1 Il trust è un istituto giuridico di origine anglosassone che ha come finalità quella di separare dal patrimonio di un soggetto, alcuni beni per il perseguimento di specifici interessi a favore di determinati beneficiari o per il raggiungimento di uno scopo determinato, attraverso il loro affidamento e la loro gestione a una persona (cd. “trustee”) o ad una società professionale (cd. “trust company”). Sul trust sarà tuttavia doveroso attendere anche eventuali pronunciamenti della prassi, così come avvenuto per la qualifica “ONLUS” del trust.

2 Per un approfondimento di tale aspetto si rimanda all'Instant Book 1 – Chi sono gli enti del Terzo settore.

3 L'obbligo di utilizzo della dizione “Ente di Terzo settore” o “ETS” non si applica agli enti religiosi civilmente riconosciuti.

4 Presumibilmente per le Organizzazioni di volontariato e le Associazioni di Promozione Sociale la dizione “ente di Terzo settore” o “ETS” sarà sostituita da quella di “Organizzazioni di volontariato” e le “Associazione di Promozione Sociale” oppure dai rispettivi acronimi “ODV” e “APS” e non prevista in aggiunta.

- comma 1 del CTS;
- l'indicazione delle attività diverse di cui all'art. 6 del CTS, qualora l'ente abbia interesse a svolgerle;
 - l'indicazione del patrimonio iniziale, elemento essenziale ove l'ente voglia ottenere il riconoscimento della personalità giuridica;
 - le norme sull'ordinamento, l'amministrazione e la rappresentanza dell'ente, delle quali si dirà in modo più approfondito nel successivo capitolo;
 - i diritti e gli obblighi degli associati, se presenti (il diritto di voto, il diritto ad esaminare il libri sociali, le competenze dell'assemblea etc.). In relazione all'attribuzione del voto agli associati, è riaffermato in linea generale il concetto ben conosciuto di "una testa un voto" ma è concessa una deroga per il caso in cui gli associati ad un ETS siano altri ETS. Al verificarsi di tale ipotesi, lo

- statuto può attribuire più voti sino ad un massimo di cinque in proporzione al numero degli associati aderenti all'ente: a questo riguardo, l'art. 24 comma 2 del CTS opera un rinvio diretto all'art. 2373 del c.c., in quanto compatibile;
- i requisiti di ammissione degli associati, se presenti, e la procedura secondo criteri non discriminatori, seppur coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte: si noti che la previsione di criteri di selezione per gli associati non risulta, di per sé, essere discriminatoria anche ove finalizzata a limitare l'accesso a categorie di soggetti, purché essa sia in linea con le finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale e con l'oggetto di interesse generale dell'ente;
 - l'indicazione, nell'atto di costituzione, dei primi componenti degli organi sociali obbligatori⁵ e, ove

- previsto, del soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- le norme in merito alla devoluzione del patrimonio residuo in caso di scioglimento o di estinzione. Tale requisito, è opportuno evidenziarlo, deve essere letto in stretta connessione con la disposizione che prevede, per gli ETS, la devoluzione vincolata, in caso di estinzione o scioglimento⁶, ad "altri enti di Terzo settore secondo le indicazioni statutarie o dell'organo sociale competente oppure, in carenza di indicazioni, alla Fondazione Italia Sociale". La devoluzione del patrimonio residuo è, inoltre, soggetta al previo parere positivo dell'Ufficio del Registro Unico Nazionale del Terzo settore: al momento non è stato chiarito se trattasi dell'Ufficio Regionale/provinciale territorialmente competente o

- di quello statale; di ciò se ne occuperà certamente il decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ancora da emanarsi;
- la durata dell'ente (i soci possono determinare la durata dell'ente in relazione all'attuazione dello scopo in forma illimitata o tramite la definizione di un termine); .
 - le competenze dell'assemblea degli ETS; a tal proposito l'art. 25 del CTS elenca tra quelle inderogabili:
 1. la nomina e revoca dei componenti degli organi sociali e, quando previsto, del soggetto incaricato della revisione legale dei conti; una deroga sulla competenza della nomina degli amministratori è prevista per le associazioni con numero di associati non inferiore a 500 (cfr. artt. 25 comma 2 e 26 comma 1 del CTS);
 2. l'approvazione del bilancio

⁵ Sono organi sociali obbligatori l'Assemblea (artt. 24 e 25 CTS) ed il Consiglio Direttivo (art. 26 CTS) e, nei casi previsti, l'organo di controllo e di revisione legale dei conti.

⁶ Anche la cancellazione dal Registro Unico Nazionale senza scioglimento comporta devoluzione del patrimonio previo parere dell'organismo preposto, seppur con modalità devolutive specifiche previste nelle disposizioni di legge. Per l'approfondimento di tale argomento si rimanda all'Instant Book 8 "L'assenza di scopo di lucro e la devoluzione del patrimonio".

- di esercizio e sociale se previsto o obbligatorio per legge,
3. la delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e l'avvio di azioni di responsabilità nei loro confronti;
 4. la delibera sull'esclusione degli associati, ove atto costitutivo/statuto non attribuiscono la relativa competenza ad altro organo eletto dalla medesima;
 5. la delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
 6. l'approvazione dell'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
 7. le delibere di scioglimento, trasformazione, fusione o scissione dell'associazione e, in via residuale, ogni altra delibera attribuita dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.
- In relazione alle

competenze inderogabili dell'assemblea appena richiamate è, tuttavia, prevista una specifica deroga per le sole associazioni che abbiano un numero di associati non inferiore a cinquecento in quanto è concesso loro di disciplinare tali competenze anche in deroga a quanto indicato nel paragrafo precedente, seppur sempre nel rispetto dei principi di democraticità, pari opportunità ed eguaglianza di tutti gli associati e di elettività delle cariche sociali. Per le fondazioni di partecipazione è stata prevista, esplicitamente la possibilità che l'atto costitutivo/statuto attribuiscono all'organo assembleare previsto (la c.d. assemblea dei sostenitori o partecipanti) una o più competenze tra quelle indicate nel co. 1

dell'art. 25 del Codice, a patto che ciò sia compatibile con la natura e le caratteristiche proprie della fondazione. Si ricordi che nelle fondazioni l'organo decisionale ed esecutivo resta il Consiglio di Amministrazione, non potendosi assegnare tale ruolo all'Assemblea;

- la previsione di un organo di amministrazione, per l'approfondimento delle cui caratteristiche si rimanda al capitolo successivo;
- l'esplicito richiamo alla redazione ed approvazione del bilancio di esercizio e del bilancio sociale se obbligatorio⁷;
- la presenza, nel caso di costituzione di ODV o di un'APS (a partire dal 3 agosto 2017, data di entrata in vigore del CTS), di almeno sette soci fondatori⁸ o tre organizzazioni/associazioni,

rispettivamente di volontariato o promozione sociale (NB: gli atti costitutivi delle ODV ed APS possono prevedere l'ammissione come associati di altri enti del Terzo settore o senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento, rispettivamente, del numero delle ODV o APS).

⁷ Cfr. art. 14 del CTS.

⁸ La riduzione al di sotto del numero minimo di associati necessari (sette), successivamente alla costituzione dell'ente, comporta l'obbligo per lo stesso di una sua integrazione entro 1 anno, pena la cancellazione dal Registro Unico Nazionale.

1.3 Ulteriore contenuto degli Statuti

Il CTS, sempre in merito all'ordinamento e all'amministrazione dell'ETS, contiene ulteriori specifiche indicazioni per la stesura dell'atto costitutivo/statuto, seppur derogabili in sede di predisposizione degli atti. In particolare, per le associazioni riconosciute e non, è prevista la possibilità di derogare a specifiche indicazioni contenute nel Codice le quali divengono applicabili, **ove non siano diversamente regolate nell'atto costitutivo/statuto**. Per queste si rimanda ad una tabella riassuntiva contenuta nel successivo capitolo 2. Si noti che, in quanto compatibili e sempre che non siano derogate, le previsioni in materia di regolamentazione dell'assemblea contenute nell'art. 24 del CTS, sono applicabili anche alle Fondazioni del Terzo settore nelle quali lo statuto preveda la costituzione di un organo assembleare (si tratta delle c.d.

Fondazioni di partecipazione alle quali è già stato fatto cenno). Infine, sempre in relazione al contenuto degli atti costitutivi/statuti, vi è da evidenziare che i Decreti Ministeriali istitutivi e di regolamentazione del Registro, sia a livello nazionale che territoriale, potrebbero dettare talune ulteriori specifiche le quali, seppur contenute nell'alveo del perimetro legislativo disegnato dal Codice, potrebbero incidere sulla stesura di tali atti. Le modifiche statutarie dovranno, inoltre, essere valutate in relazione ad una ponderata riflessione che prenda in considerazione, contestualmente, le attività o i settori di interesse generale che l'ente dovrà svolgere, le ulteriori "attività diverse" che l'ente potrà svolgere e le modalità, commerciali o non commerciali, con le quali le medesime attività d'interesse generale saranno svolte.

1.4 Il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS)

Perno centrale della Riforma del Terzo settore è l'istituzione di un Registro Unico Nazionale per gli Enti di Terzo settore (RUNTS). L'iscrizione in detto Registro diviene elemento determinante per l'applicazione della normativa di favore contenuta nell'intero Codice. Il Registro sarà pubblico e reso accessibile a tutti in modalità telematica: gli atti per i quali è

previsto l'obbligo di iscrizione, annotazione ovvero deposito presso il Registro Unico Nazionale, sono opponibili ai terzi solo dopo la relativa pubblicazione nello stesso, a meno che l'ente provi che i terzi ne erano comunque a conoscenza. Senza soffermare l'attenzione alla procedura di istituzione del Registro, che prevede l'emanazione di specifici provvedimenti, si sintetizza con una breve tabella l'iter di implementazione dello stesso.

DECORRENZA	DISPOSIZIONE	CHI
Entro 180 gg. dall'entrata in vigore del D.Lgs. n. 117/2017	Individuazione della struttura competente a gestire territorialmente il RUNTS. La struttura è individuata come: <ul style="list-style-type: none">• Ufficio regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo settore• Ufficio provinciale del Registro Unico Nazionale del Terzo settore	Regioni e province autonome
Presubilmente entro 180 gg. dall'entrata in vigore del D.Lgs. n. 117/2017	Individuazione della struttura competente a gestire a livello centrale il Runts. La struttura è individuata come: <ul style="list-style-type: none">• Ufficio statale del Registro Unico Nazionale del Terzo settore	Il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali

DECORRENZA	DISPOSIZIONE	CHI
Entro il 3/8/2018	Definizione della procedura per l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo settore Individuazione dei documenti da presentare per l'iscrizione e modalità di deposito degli atti Regole di tenuta, conservazione e gestione del Registro etc. Disciplina delle modalità di trasmigrazione degli enti dai "vecchi" registri territoriali al Registro Unico Nazionale	Il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali con proprio decreto, previa intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni
Entro il 30/1/2019	Definizione dei procedimenti per l'emanazione dei provvedimenti di iscrizione e cancellazione dal Registro Unico, a livello territoriale	Regioni e province autonome
Entro 6 mesi dalla predisposizione della struttura informatica del RUNTS	Rende operativo il Registro	Regioni e province autonome

Di maggiore interesse è, invece, la struttura del RUNTS, le modalità di iscrizione⁹ e gli obblighi e vantaggi che dall'iscrizione ne derivano.

Il Registro sarà, dunque, **nazionale** ma gestito territorialmente attraverso le regioni e le province autonome. Sarà formato dalle

seguenti sezioni¹⁰:

- a) Organizzazioni di Volontariato;
- b) Associazioni di Promozione Sociale;
- c) Enti filantropici;
- d) Imprese sociali, incluse le cooperative sociali;
- e) Reti associative;

⁹ Si tenga presente che alle ODV e per le APS, attualmente iscritte nei registri pubblici previsti dalle normative di riferimento, il CTS ha dedicato l'art. 54 (Trasmigrazione dei registri esistenti) che prevede una specifica modalità per il passaggio di enti nel RUNTS.

¹⁰ Si potranno istituire sottosezioni o nuove sezioni o modificarle con decreto di natura non regolamentare.

- f) Società di mutuo soccorso;
- g) Altri enti del Terzo settore

Ad eccezione delle Reti associative, nessun ente potrà essere contemporaneamente iscritto in due o più sezioni.

Fatto salvo per il caso di iscrizione con contestuale richiesta della personalità giuridica, casistica alla quale dedicheremo il successivo paragrafo, la domanda di iscrizione viene presentata dal legale rappresentante dell'ente o della rete associativa alla quale eventualmente l'ente aderisca.

La domanda si presenta all'Ufficio del RUNTS regionale o provinciale (per le province autonome) nella quale l'ente abbia sede legale o statale se trattasi di rete associativa.

Salvo successivi e maggiori chiarimenti contenuti nei decreti da emanarsi sarà necessario depositare l'atto costitutivo/statuto ed "eventuali allegati", indicando la sezione scelta, tra quelle indicate all'art. 46 del CTS. L'Ufficio competente per l'iscrizione potrà, entro sessanta giorni dalla presentazione della

domanda:

- a. iscrivere l'ente;
- b. rifiutare l'iscrizione con provvedimento motivato;
- c. invitare l'ente a completare, rettificare o integrare la documentazione.

Decorsi sessanta giorni dalla presentazione della domanda, o dalla presentazione della domanda completata o rettificata ovvero della documentazione integrativa, la stessa s'intende accolta.

Le Reti associative possono predisporre, per i loro associati, specifici statuti redatti su modelli *standard* tipizzati approvati dal Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, ottenendo con ciò il dimezzamento dei tempi di iscrizione (trenta giorni dalla presentazione della domanda). Contro il diniego di iscrizione è possibile ricorrere avanti al Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio.

Il Registro conterrà numerose informazioni sull'ente iscritto per le quali si rimanda all'art. 48

comma 1 del CTS. Nel Registro dovranno, altresì, essere riportate le ulteriori notizie che incidano sulla vita dell'ente, richiamate nello specifico al successivo comma 2 dell'articolo citato; il comma 3 dispone che siano depositati al Registro, entro il 30 giugno di ogni anno, i rendiconti e i bilanci di cui agli articoli 13 (bilancio di esercizio) e 14 (bilancio sociale se previsto) ed i rendiconti delle raccolte fondi svolte nell'esercizio precedente. Il mancato deposito¹⁰ degli atti, avvenuta anche la diffida ad adempiere, comporta la cancellazione dell'ente dal Registro con i previsti e specifici obblighi devolutivi inerenti a tale casistica.

È prevista la possibilità di **migrazione** dell'ente all'interno delle sezioni del Registro ove questo, per scelta o per carenza dei requisiti richiesti per la singola sezione nella quale sia iscritto, decida di passare in altra. In questo caso non è prevista la devoluzione della parte di patrimonio eventualmente incrementatasi in costanza dell'iscrizione nella sezione giacché l'ente, pur migrando di sezione, continua a mantenere la qualifica di ETS.

¹⁰ Del deposito degli atti e della completezza delle informazioni di cui al presente articolo e dei relativi aggiornamenti sono onerati gli amministratori. Si applica l'articolo 2630 del codice civile che prevede sanzioni pecuniarie.

1.5 La “nuova” personalità giuridica degli ETS

In primo luogo è necessario un brevissimo richiamo all'istituto della personalità giuridica che si acquisisce - sino a che non entrerà in funzione il RUNTS - unicamente attraverso le procedure già definite nel D.P.R. 361/2000.

Gli effetti derivanti dal riconoscimento della personalità giuridica si esplicano, di fatto, nell'acquisizione della c.d. "autonomia patrimoniale perfetta", ovvero nella separazione tra il patrimonio della persona giuridica e quello dei singoli che ne fanno parte. In tale ipotesi, il patrimonio del singolo partecipante è insensibile ai debiti dell'ente ed il patrimonio dell'ente è parimenti insensibile ai debiti personali del singolo partecipante. Pertanto, il patrimonio di coloro che agiscano in nome e per conto dell'ente non potrà essere aggredito dai creditori della persona giuridica né i beni della persona giuridica

potranno essere aggrediti dal creditore della persona fisica partecipante all'ente. L'art. 22 del novello CTS dispone che le associazioni e le fondazioni del Terzo settore (e presumibilmente anche altri enti di diritto privato quali i comitati ecc.) possono, in deroga al citato D.P.R. 361/2000, acquistare la personalità giuridica mediante l'iscrizione nel RUNTS. Ne deriva che l'attuale riconoscimento della personalità giuridica (ai sensi del citato DPR n. 361/2000), presso le regioni o le prefetture competenti, resterà parzialmente valido anche quando il "nuovo" riconoscimento ex art. 22 del CTS diverrà concretamente applicabile. In verità, non potrebbe essere diversamente essendo il nuovo riconoscimento, per esplicito richiamo legislativo, utilizzabile dai soli ETS e non da coloro che non entrino nel citato RUNTS. Il comma 1-bis, dell'art. 22 in esame, introduce anche una specifica procedura per gli enti già dotati, oggi, della personalità giuridica. Le associazioni e

fondazioni già in possesso di personalità giuridica acquisita secondo i dettami del DPR n. 361/2000, che ottengano l'iscrizione nel RUNTS quali ETS, si vedranno infatti sospendere la personalità giuridica, ottenuta ai sensi del citato DPR n. 361/2000, "fintanto che sia mantenuta l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale". La disposizione precisa, che nel periodo di sospensione, tali enti non perdono la personalità giuridica acquisita, la quale rimane semplicemente in uno stato di "ibernazione", e non applicano le disposizioni contenute nel più volte citato DPR. Il Ministero provvede a dare comunicazione alle Prefetture, Regioni o Province autonome competenti dell'avvenuta iscrizione nel Registro Unico Nazionale nonché dell'eventuale successiva cancellazione. La procedura appena descritta lascia aperte criticità e dubbi che dovranno certamente essere affrontati almeno in via regolamentare (basti pensare al differente importo di dotazione

patrimoniale previsto per la personalità giuridica oggi vigente rispetto alla nuova personalità giuridica per gli ETS). La procedura per i soggetti che invece debbano o vogliono acquisire la personalità giuridica è contenuta nei successivi commi dell'art. 22 ed assegna al Notaio un ruolo determinante: allo stesso, infatti, compete il deposito dell'atto costitutivo/statuto con i relativi allegati, presso il competente Ufficio del RUNTS, entro venti giorni dalla ricezione dell'atto costitutivo/statuto di un'associazione o di una fondazione del Terzo settore, o dalla pubblicazione di un testamento con il quale si dispone una fondazione del Terzo settore. L'Ufficio del RUNTS, verificata la regolarità formale della documentazione, iscrive l'ente nel registro stesso. Al Notaio compete, altresì, anche la previa verifica della sussistenza delle condizioni previste dalla legge per la costituzione dell'ente, ed in particolare delle disposizioni del CTS con riferimento alla sua natura di ente del Terzo settore,

nonché del patrimonio minimo (previsto in € 15.000 per le associazioni e € 30.000 per le fondazioni): se tale patrimonio è costituito da beni diversi dal denaro, il loro valore deve risultare da una relazione giurata di un revisore legale o di una società di revisione legale, iscritti nell'apposito registro, ed allegata all'atto costitutivo. Nel caso in cui il notaio ritenga non vi siano le condizioni per la costituzione dell'ente o che manchi il patrimonio minimo necessario, ne dà comunicazione motivata ai fondatori o agli amministratori dell'ente, non oltre il termine di trenta giorni. Questi, o in mancanza ciascun associato, nei trenta giorni successivi al ricevimento della comunicazione del notaio, possono domandare all'ufficio del registro competente di disporre l'iscrizione nel RUNTS¹². Se nel termine di sessanta giorni dalla presentazione della domanda

l'ufficio del registro non comunica ai richiedenti il motivato diniego, ovvero non chiede di integrare la documentazione o non provvede all'iscrizione, questa si intende negata (silenzio diniego). Infine, è previsto che nei casi in cui il patrimonio minimo risulti diminuito di oltre 1/3 in conseguenza di perdite, l'organo di amministrazione e - nel caso di sua inerzia - l'organo di controllo ove nominato, debbano senza indugio, in un'associazione convocare l'assemblea per deliberare, ed in una fondazione deliberare, la ricostituzione del patrimonio minimo oppure la trasformazione, la prosecuzione dell'attività in forma di associazione non riconosciuta, la fusione o lo scioglimento dell'ente.

¹² Tale ipotesi lascia aperte talune perplessità in quanto se il Notaio non ritiene sussistere i requisiti di costituzione, di fatto, non dovrebbe produrre l'atto pubblico, negando il rogito dello stesso. Ne deriva che, in tale caso, gli amministratori sostituendosi al Notaio nell'invio dell'atto al RUNTS produrrebbero un atto privo di un requisito formale necessario.

2

Amministrazione e responsabilità negli ETS

2.1 Ordinamento ed amministrazione negli ETS

Il CTS ha introdotto specifiche disposizioni finalizzate a regolamentare l'ordinamento e l'amministrazione degli ETS. La quasi totalità delle prescrizioni introdotte, tuttavia, non risultano obbligatorie, lasciando all'ente un'ampia possibilità nel regolare diversamente procedure e

competenze, seppur nell'alveo di taluni principi generali. Non è possibile, in tale sede, richiamare dettagliatamente tutte le prescrizioni in tema di ordinamento ed amministrazione ma se ne opera un richiamo schematico in una tabella con riferimento a quelle di particolare impatto. Le disposizioni richiamate nella tabella che segue sono contenute negli articoli 15, 23, 24, 25, 26, 28 e 34)

ORDINAMENTO ED AMMINISTRAZIONE NELLE ASSOCIAZIONI (RICONOSCIUTE E NON)		
DISPOSIZIONE	SOGGETTI AI QUALI SI RIFERISCE LA DISPOSIZIONE E/O LA MODALITÀ	DEROGABILITÀ
Ammissione dell'associato	Organo di amministrazione su domanda dell'interessato	Si, se previsto nell'atto costitutivo/statuto
Rigetto motivato della domanda dell'associato	Organo di amministrazione entro 60 gg. con motivazione	Si, se previsto nell'atto costitutivo/statuto

ORDINAMENTO ED AMMINISTRAZIONE NELLE ASSOCIAZIONI (RICONOSCIUTE E NON)		
DISPOSIZIONE	SOGGETTI AI QUALI SI RIFERISCE LA DISPOSIZIONE E/O LA MODALITÀ	DEROGABILITÀ
Richiesta di pronuncia sul rigetto	Entro 60 gg. da parte dell'interessato all'Assemblea o altro organo eletto dalla stessa	Si, se previsto nell'atto costitutivo/statuto
Diritto di voto in assemblea	Tutti coloro che siano iscritti da almeno 3 mesi nel libro associati	Si, se previsto nell'atto costitutivo/statuto
Principio "una testa un voto"	Associato	Derogabile solo per gli associati che siano a loro volta ETS. Assegnazione sino a 5 voti in ragione del numero dei loro associati
Diritto di presa visione dei libri sociali	Associati	Non derogabile
Voto plurimo	Associati che siano ETS	Se previsto nell'atto costitutivo/statuto possono assegnarsi sino ad un massimo di 5 voti in proporzione al numero dei loro associati/aderenti. Si applica l'art. 2373 c.c. in quanto compatibile
Voto per delega	Ciascun associato può rappresentare per delega altro associato con limite di 3 deleghe per ETS con meno di 500 associati e 5 deleghe se con 500 e più associati	Si, se previsto nell'atto costitutivo/statuto

ORDINAMENTO ED AMMINISTRAZIONE NELLE ASSOCIAZIONI (RICONOSCIUTE E NON)		
DISPOSIZIONE	SOGGETTI AI QUALI SI RIFERISCE LA DISPOSIZIONE E/O LA MODALITÀ	DEROGABILITÀ
Intervento in assemblea con mezzi di telecomunicazione e voto per corrispondenza o via elettronica	Da regolare nello statuto e solo se sia possibile verificare l'identità dell'associato	Si, se previsto in statuto
Assemblee separate per deliberare	Solo per associazioni con più di 500 associati	Si se previsto in statuto
Competenze assemblea	Nomina e revoca componenti organi sociali e, se previsto del revisore/i legale/i;	Non derogabile
	Approvazione del bilancio	Non derogabile
	Responsabilità organi sociali e azioni di responsabilità	Non derogabile
	Esclusione associati	Derogabile in atto costitutivo/statuto
	Modifiche atto costitutivo/statuto	Non derogabile
	Regolamento (eventuale) lavori assembleari	Non derogabile
	Scioglimento, trasformazione, fusione e scissione	Derogabile

ORDINAMENTO ED AMMINISTRAZIONE NELLE ASSOCIAZIONI (RICONOSCIUTE E NON)		
DISPOSIZIONE	SOGGETTI AI QUALI SI RIFERISCE LA DISPOSIZIONE E/O LA MODALITÀ	DEROGABILITÀ
Competenze assemblea (deroga)	Associazioni con numero di associati non inferiore 500	Derogabili tutte le competenze dell'assemblea definite inderogabili, ma nel rispetto dei principi di democraticità, pari opportunità ed uguaglianza degli associati e di elettività delle cariche sociali e da prevedere in statuto
Componenti organo di amministrazione	La maggioranza degli amministratori deve essere nominata tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti giuridici associati Nelle ODV tutti gli amministratori sono scelti tra persone fisiche associate, ovvero indicate, tra i propri associati, dalle organizzazioni di volontariato associate e si applica l'art. 2382 c.c. sulle cause di ineleggibilità	Non derogabile
Scelta amministratori tra "categorie" di associati	Assegnazione di quote di nomina degli amministratori suddivise in ragione di differenti "categorie" di associati	Si, se previsto in statuto

ORDINAMENTO ED AMMINISTRAZIONE NELLE ASSOCIAZIONI (RICONOSCIUTE E NON)		
DISPOSIZIONE	SOGGETTI AI QUALI SI RIFERISCE LA DISPOSIZIONE E/O LA MODALITÀ	DEROGABILITÀ
Requisiti specifici componenti organo di amministrazione	Possesso di requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza	Derogabile se non indicati in atto costitutivo/statuto
Potere di rappresentanza generale per gli amministratori	Amministratori	Le limitazioni al potere generale di rappresentanza degli amministratori sono opponibili ai terzi solo se iscritte nel RUNTS o se si provi che i terzi ne erano a conoscenza
Responsabilità componenti organi sociali	Amministratori, direttori, componenti organo controllo e revisore/i rispondono nei confronti dell'ente dei creditori sociali, del fondatore, degli associati e dei terzi secondo specifiche disposizioni di legge richiamata dal CTS	Non derogabile
Reti associative	Diritto di voto, modalità e limiti delle deleghe di voto in assemblea e competenze dell'assemblea	Derogabili rispetto a quanto previsto dal Codice attraverso l'atto costitutivo/statuto

Il CTS evidenzia, con specifico richiamo, le disposizioni previste per le associazioni che risultano applicabili anche agli organi assembleari delle fondazioni di

partecipazione, sempreché tali disposizioni siano compatibili con le caratteristiche tipiche di tale forma giuridica.

2.2 Cenni alla responsabilità degli amministratori

La responsabilità degli amministratori, direttori ed anche nei confronti dei componenti l'organo di controllo e di revisione, è stata particolarmente curata nel contesto del CTS. Sono molteplici, nel novello Codice, gli articoli che, a diverso titolo, si occupano di individuare requisiti, obblighi e doveri degli amministratori, introducendo in via diretta specifiche sanzioni in caso di violazioni delle disposizioni contenute nel CTS. Come evidenziato nella precedente Tabella, il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale e le limitazioni ad esso non sono opponibili ai terzi se non siano state iscritte nel RUNTS oppure se

non si prova che i terzi ne fossero a conoscenza (art. 26, co. 4). L'art. 27 si occupa di sanzionare eventuali atti conclusi dall'amministratore che abbia operato in presenza di un "conflitto di interessi", richiamando per tale fattispecie quanto previsto dall'art. 2475-ter del c.c.¹ L'art. 28 del CTS pone a carico degli amministratori una corposa serie di responsabilità per quanto compiuto o non compiuto nel corso del loro mandato e delle loro attribuzioni, anche in questo caso attraverso una serie di specifici richiami alle disposizioni contenute nel Codice Civile in materia di società per azioni. L'art. 48 del CTS pone a loro carico l'onere del deposito di specifici atti e della completezza delle informazioni previste dal citato articolo, così come dei relativi aggiornamenti, richiamando la

¹ L'art. del c.c. recita "I contratti conclusi dagli amministratori che hanno la rappresentanza della società in conflitto di interessi, per conto proprio o di terzi, con la medesima possono essere annullati su domanda della società, se il conflitto era conosciuto o riconoscibile dal terzo. Le decisioni adottate dal consiglio di amministrazione con il voto determinante di un amministratore in conflitto di interessi con la società, qualora le cagionino un danno patrimoniale, possono essere impugnate entro novanta giorni dagli amministratori e, ove esistenti, dai soggetti previsti dall'articolo 2477. In ogni caso sono salvi i diritti acquistati in buona fede dai terzi in base ad atti compiuti in esecuzione della decisione".

loro responsabilità per tali operazioni, ai sensi dell'art. 2630 c.c.

L'art. 83 del CTS pone a carico del rappresentante legale l'onere di comunicazione della perdita della natura non commerciale dell'ente, in stretta relazione con la perdita del beneficio legato alle detrazioni/deduzioni per le erogazioni liberali. Il mancato invio di detta tempestiva comunicazione comporta una sanzione amministrativa nei confronti dello stesso (da € 500 a € 5.000).

L'art. 91 del CTS prevede, per rappresentanti legali ed amministratori degli ETS, specifiche sanzioni (da € 5.000 a € 20.000) nel caso di distribuzione, anche indiretta, di utili, avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, nel caso di mancata richiesta del parere devolutivo al competente Ufficio del RUNTS (da € 1.000 a € 5.000) e, infine, quando siano stati utilizzati indebitamente gli acronimi ETS, APS e ODV, così come le denominazioni "ente del Terzo settore", "associazione di

promozione sociale" o di "organizzazione di volontariato", (da € 2.500 a € 10.000).

In definitiva, il Legislatore ha declinato nell'intero Codice alcuni importanti concetti: trasparenza, attendibilità dei dati, responsabilità per le azioni/ omissioni, presenza di informazioni e pluralità dei controlli. Non vi è, pertanto, dubbio che il Registro Unico Nazionale porterà per gli amministratori degli ETS la necessità di una maggiore cura degli aspetti amministrativi ma ciò dovrà essere vissuto come un'opportunità di crescita capace di generare nuove modalità, anche organizzative, nella gestione degli enti.

L'implementazione di procedure corrette, trasparenti e verificabili deve essere la nuova sfida degli ETS che si aprono, oggi ancor di più, alla verifica delle loro attività, della loro *mission* e delle modalità con le quali la perseguono non solo da parte degli enti controllori ma di tutti gli *stakeholder*.



In collaborazione con



CSVnet LOMBARDIA
Piazza Castello 3 • Milano
tel. +39 366 6633463
segreteria@csvlombardia.it
